

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANA SBARBATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		De Rosa Gabriele (gruppo PPI), <i>Relatore</i>	56, 58, 59
Bonato ed altri: Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (579);		Meo Zilio Giovanni (gruppo lega nord)	57, 58, 59
Napoli ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1452);		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Bracco ed altri: Nuova disciplina della contribuzione statale alle istituzioni culturali (2461)	56	Senatori Favilla e Riani: Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni (<i>Approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato</i>) (2331)	59
Sbarbati Luciana, <i>Presidente</i>	56, 58, 59	Sbarbati Luciana, <i>Presidente</i>	59, 62
Benedetti Valentini Domenico (gruppo alleanza nazionale)	58	Bracci Marinai Maria Gloria (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	59, 61, 62
Corradini Luciano, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	59	Corradini Luciano, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	61
		Meo Zilio Giovanni (gruppo lega nord)	61, 62

La seduta comincia alle 15,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione delle proposte di legge Bonato ed altri: Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (579); Napoli ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1452); Bracco ed altri: Nuova disciplina della contribuzione statale alle istituzioni culturali (2461).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonato, Aliprandi, Marin: « Abrogazione della legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali »; Napoli, Sgarbi, Monticone, Sbarbati, Aprea, Pitzalis, Storace, Landolfi, Ardicca: « Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali »; Bracco, Nadia Masini, De Julio, Bracci Marinai, Gambale, Galliani, Grignaffini, Galileo Guidi, Lopedote Gadaleta, Paissan, Stampa: « Nuova disciplina della contribuzione statale alle istituzioni culturali ».

Ricordo che le proposte di legge sono già state esaminate in sede referente e che in quella sede è stato adottato un testo unificato.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole De Rosa ha facoltà di svolgere la relazione.

GABRIELE DE ROSA, *Relatore*. Richiamandomi alla relazione già svolta in

sede referente, ricordo che il testo unificato delle proposte di legge in discussione è teso a correggere talune incongruenze della legge n. 123 del 1980, recante « Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali », e ad indicare i criteri per l'inserimento delle istituzioni culturali nell'apposita tabella, emanata con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali, e quindi per l'ammissione al contributo ordinario annuale dello Stato. Si tratta di criteri che non comportano spese e che sono riconducibili più che altro al ruolo effettivo delle istituzioni culturali, alla loro consistenza, alla loro operatività.

In base all'articolo 2 del testo unificato, ai fini dell'inserimento nella tabella le istituzioni culturali devono innanzitutto essere state istituite con legge dello Stato, oppure essere in possesso della personalità giuridica; non avere fini di lucro; promuovere e svolgere attività di ricerca e di elaborazione culturale, realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio (in definitiva, si tratta di tutto ciò che costituisce l'attività organizzata ed organica di un istituto). Inoltre, devono disporre di un rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma continuativa (ciò significa che il pubblico può usufruire di questo ricco patrimonio per ricerche e consultazioni); svolgere e fornire servizi di accertato valore culturale; sviluppare attività di catalogazione ed applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di basi di dati e di immagini che costituiscano

strumenti significativi per le attività di programmazione dei ministeri competenti nei settori dei beni culturali e della ricerca scientifica; organizzare convegni, mostre ed altre manifestazioni analoghe; svolgere l'attività sulla base di un programma almeno triennale (questa è una costante anche della vecchia legge); svolgere un'attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali; documentare l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta di contributo, nonché presentare i relativi conti consuntivi annuali approvati dagli organi competenti; presentare il programma di attività per il triennio successivo; disporre di una sede adeguata e di idonee attrezzature.

L'articolo 3 stabilisce che ai fini della determinazione del contributo il Ministero per i beni culturali e ambientali deve tenere conto prioritariamente dei seguenti elementi: la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale (con questo primo requisito si assottiglia notevolmente l'elenco degli istituti che possono concorrere ad ottenere il contributo); la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, che deve essere dichiarato dalle relative sovrintendenze di notevole interesse storico; lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello tanto nazionale quanto, possibilmente, internazionale.

L'articolo 4 dispone che le istituzioni culturali sono sottoposte al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenute a trasmettere all'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali la seguente documentazione: i bilanci preventivi e consuntivi; una relazione sull'attività svolta; le delibere e gli atti che il Ministero per i beni culturali e ambientali ritenga necessario acquisire. Tutta questa documentazione deve essere trasmessa annualmente entro trenta giorni dalla relativa approvazione. Qualora un'istituzione culturale non

provveda alla trasmissione dei bilanci preventivi e consuntivi e della relazione, il ministro per i beni culturali e ambientali può disporre l'esclusione di tale istituzione dalla tabella, mentre nel caso di mancata trasmissione di delibere ed atti il ministro può disporre la sospensione dell'erogazione del contributo. In entrambi i casi il ministro adotta i provvedimenti sentiti il competente comitato di settore.

L'articolo 6 prevede che non possono essere inserite nella tabella le istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino sotto la diretta competenza e vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Sono fatti salvi eventuali altri contributi alle istituzioni culturali inserite nella tabella, assegnati per compiti ed attività rientranti nelle specifiche attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o di ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.

L'articolo 8 introduce la possibilità di erogare contributi annuali ad istituzioni che, pur non essendo inserite nella tabella in quanto prive di personalità giuridica o di uno dei requisiti richiesti, sono benemerite in relazione alla loro attività culturale, editoriale o comunque di rilevanza scientifica. Anche in questo caso vengono indicati i criteri per poter individuare le istituzioni: il programma deve essere triennale e le istituzioni devono disporre di attrezzature idonee per l'attuazione di tale programma.

Ho illustrato le caratteristiche principali della legge che ci accingiamo ad approvare, che dovrebbe porre rimedio - se non eliminare del tutto - ai difetti che hanno caratterizzato l'applicazione della legge n. 123 del 1980.

GIOVANNI MEO ZILIO. Vorrei un chiarimento dal relatore, con il quale mi congratulo per il lavoro svolto e per il recepimento di molte delle indicazioni che gli avevamo sottoposto. Ho ancora un dubbio sulla nuova normativa che ci accingiamo ad approvare, perché mentre da un lato l'articolo 1 prevede l'istituzione di una tabella in cui sono inseriti gli enti che pos-

sono accedere al contributo a determinate condizioni, dall'altro l'articolo 8 stabilisce che gli enti che non possono accedere al contributo, perché non rispondono ai requisiti indicati, potranno ottenere un finanziamento annuale. Vorrei capire bene la differenza sostanziale tra queste due disposizioni e come si conciliano tra loro.

GABRIELE DE ROSA, Relatore. I contributi ordinari annuali di cui all'articolo 1 insistono sul capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali; per le istituzioni culturali prive dei requisiti richiesti non solo dall'articolo 2, ma anche dall'articolo 3, è necessario prevedere una forma di intervento al fine di indicare entro quali limiti sia possibile concedere il contributo.

GIOVANNI MEO ZILIO. La differenza - se non ho capito male - consiste quindi nella diversità dei capitoli ai quali si attinge.

GABRIELE DE ROSA, Relatore. Sono due capitoli diversi, con fini diversi.

GIOVANNI MEO ZILIO. Sarebbe allora opportuna una precisazione in tal senso.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Probabilmente hanno anche una tipologia diversa.

GABRIELE DE ROSA, Relatore. Esatto; infatti gli articoli 1 e 2 riguardano proprio i requisiti richiesti alle istituzioni culturali, mentre l'articolo 8 concerne gli altri enti che non presentano quei requisiti e per il cui inserimento in tabella sono richiesti la disponibilità di attrezzature idonee e lo svolgimento continuativo di un'attività. L'accertamento spetta al ministero, del quale abbiamo evidenziato nel testo i poteri di controllo. Probabilmente sarà necessario modificare l'articolo 8 per evitare equivoci nell'assegnazione dei contributi.

GIOVANNI MEO ZILIO. Dobbiamo evitare che le previsioni dell'articolo 8 contrastino con quelle dell'articolo 1.

PRESIDENTE. L'onorevole Meo Zilio ha sollevato un problema reale; tuttavia la disciplina attuale, che sarà anche quella futura, vista la proposta del relatore - lo ringrazio per l'egregio lavoro svolto, che ha tenuto conto anche delle nostre sollecitazioni - divide in due settori le istituzioni culturali. Il secondo settore è regolato dalla circolare del 28 marzo 1992, n. 36, la cui disciplina è diversa da quella che stiamo per approvare ed è tuttora vigente per gli enti che non sono ammessi alla tabella. Si tratta di istituti ed enti culturali che hanno determinate caratteristiche e svolgono specifici compiti, ma sono esclusi dal contributo ordinario e sono ricompresi in una seconda tabella prevista dalla suddetta circolare. A questo punto il problema è di verificare se il testo dell'articolo 8 sia in armonia con le disposizioni della suddetta circolare.

GABRIELE DE ROSA, Relatore. Questo è il punto!

PRESIDENTE. Sarà necessario soffermarsi su tale questione, che potrà essere risolta con la presentazione di un apposito emendamento, poiché il problema posto dall'onorevole Meo Zilio è reale. Al momento esiste una contraddittorietà che potrà essere risolta con l'abrogazione della circolare e l'entrata in vigore della legge che ci accingiamo ad approvare che, ripeto, si applica anche agli enti culturali diversi da quelli indicati nell'articolo 1.

GABRIELE DE ROSA, Relatore. Ho già presente quale potrebbe essere la formulazione dell'emendamento.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Comunque una norma di legge non è subordinata ad una circolare ministeriale.

PRESIDENTE. È vero, però è preferibile essere chiari, visto che la legge prevede qualcosa di diverso.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Non appena approvata la nuova legge, il ministero dovrebbe emanare un'apposita circolare.

GIOVANNI MEO ZILIO. La nuova legge però deve essere chiara e dissipare ogni dubbio.

PRESIDENTE. Onorevole Meo Zilio, l'articolo 8 prevede che il ministro « può erogare » contributi, per cui si tratta di una modificazione. In sostanza, oggi esistono due canali con cui viene effettuata l'erogazione; se stabiliamo che il ministro « può erogare » introduciamo un elemento di discrezionalità che di fatto oggi non esiste.

GABRIELE DE ROSA, Relatore. Come è stato già osservato, la circolare ministeriale dovrà adeguarsi alle disposizioni della nuova legge.

GIOVANNI MEO ZILIO. Ribadisco che la legge deve essere chiara.

PRESIDENTE. Le disposizioni di legge prevalgono su quelle della circolare ministeriale. La mia preoccupazione è tuttavia un'altra: con la formulazione dell'articolo 8, secondo cui il ministro « può » erogare contributi, si prevede una forma di discrezionalità. Si tratta ora di valutare se tale previsione sia conforme o meno alla normativa attuale.

GIOVANNI MEO ZILIO. La ringrazio, presidente.

PRESIDENTE. Do ora la parola al rappresentante del Governo.

LUCIANO CORRADINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Avverto che sarà il rappresentante del Ministero competente ad esporre, nella prossima seduta, le proprie valutazioni sul provvedimento.

PRESIDENTE. Propongo (e non mi pare di rilevare obiezioni al riguardo) che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per martedì 3 ottobre alle 20.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Senatori Favilla e Riani: Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni (Approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato) (2331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Favilla e Riani: « Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni », già approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 marzo 1995.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Bracci Marinai ha facoltà di svolgere la relazione.

MARIA GLORIA BRACCI MARINAI, Relatore. La proposta di legge in esame ha per oggetto l'estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo, in provincia di Lucca, e la destinazione dei suoi beni. Il provvedimento, assegnato a questa Commissione in sede legislativa dopo l'approvazione da parte della 7^a Commissione del Senato di un testo proposto dai senatori Favilla e Riani, consta di un solo articolo. Il testo è quindi estremamente semplice; esso dispone l'estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani previo soddisfacimento delle passività a carico del patrimonio della fondazione stessa e la devoluzione dei suoi beni al comune di Montecarlo.

Devo dire tuttavia che almeno in un primo momento il testo aveva suscitato in me alcune perplessità di ordine giuridico. Non comprendevo infatti a cosa servisse una legge relativa all'estinzione di una fondazione, visto che l'estinzione delle fondazioni e la devoluzione del relativo patrimonio sono già disciplinate dal codice civile; in questo caso, poi, dallo statuto della fondazione si evinceva (come affermato anche nella relazione alla proposta di legge presentata al Senato) che in caso di estinzione della stessa i beni dovessero essere destinati al comune di Montecarlo.

Non disponendo di elementi sufficienti a sciogliere le mie perplessità, mi sono recata presso la fondazione (peraltro il comune di Montecarlo è vicino al mio luogo di residenza) ed ho ricostruito personalmente la vicenda. Ne è emerso un pezzo molto interessante della nostra storia, che è fatta anche di piccole cose e piccoli avvenimenti, e nel contempo ho potuto chiarire la reale situazione dei fatti, la cui ricostruzione intendo ora sottoporvi per evitare che altri cadano nell'errore, in cui io ero incorsa, di pensare di trovarsi di fronte ad una fondazione, con le connotazioni che questo istituto ha nel codice civile.

Dai documenti che ho esaminato è risultato che l'istituzione di cui ci stiamo occupando non è una fondazione, poiché non è mai stata riconosciuta come tale, né tanto meno è iscritta nel registro delle fondazioni presso il tribunale di Lucca.

Questa la ricostruzione degli eventi. Il 30 giugno 1817, per il prezzo di 300 scudi, il reverendo don Pietro Paolo Pardocchi, con atto rogato dal notaio Bartolini, acquista un fabbricato in Montecarlo di Lucca già adibito a monastero. Per atto di imperio era stata infatti disposta la soppressione dei monasteri, ivi compreso quello con sede in Montecarlo, tanto che le ex religiose chiesero al predetto don Pietro Paolo Pardocchi di farsi loro prestanome e di acquistare l'immobile con « denari dalle medesime somministrategli ». Il 5 agosto 1826 don Pietro Paolo Pardocchi, con atto del notaio Mallegini, dona tale fabbricato al « Nobil Uomo Sig. Francesco del fu Michelangelo Pardocchi » suo nipote.

« In tale stato di cose » (così recita il contratto di cessione del 30 ottobre 1851, in forza del quale il fabbricato già adibito a monastero prima torna a due ex religiose e quindi per donazione passa in proprietà della signora Anna Pellegrini fu Carmignani), in data 21 luglio 1851 il granduca di Toscana Leopoldo II mette a disposizione della signora Pellegrini-Carmignani la somma di 4 mila scudi per istituire in Montecarlo una Scuola normale per l'istruzione delle giovani del luogo. In data 19 aprile 1852 tale signora, con atto

del notaio Seghieri di Montecarlo, costituisce tale fondazione, che peraltro non avrà mai riconoscimento governativo.

Per oltre venti anni la scuola funziona regolarmente, fino a quando, come si legge nel regio decreto del 18 dicembre 1875, ci si rende conto che « la fondazione predetta non poteva per alcun verso tenersi né come opera pia, né come istituzione privata », tanto che con lo stesso regio decreto viene disposto di riconoscere ufficialmente la scuola femminile fondata da Anna Pellegrini vedova Carmignani quale pubblica istituzione educativa sotto la denominazione « Fondazione Carmignani Pellegrini per la istruzione femminile a Montecarlo ». Nel rispetto dell'atto del notaio Seghieri del 30 ottobre 1851 già richiamato, l'immobile passa in proprietà della stessa scuola denominata « Fondazione Carmignani Pellegrini ».

L'istituzione di cui ci stiamo occupando non è pertanto una fondazione, bensì una scuola denominata appunto « Fondazione Pellegrini-Carmignani », e come tale sarà poi ricompresa tra i cosiddetti Conservatori della Toscana dal regio decreto n. 1312 del 1° ottobre 1931.

La natura pubblicistica della scuola la fa dunque essere soggetta, ai sensi dell'articolo 11 del codice civile, alle norme di diritto pubblico dettate per gli istituti di educazione femminile, contenute nel regio decreto n. 2392 del 23 dicembre 1929 e nello stesso regio decreto n. 1312.

Progressivamente, anche per la sopravvenuta trasformazione sociale e culturale di questi ultimi decenni, l'istituzione è venuta a trovarsi, per mancanza di fondi, nell'impossibilità di provvedere al funzionamento delle scuole materna ed elementare che erano da questa gestite.

Nel settembre 1974 è stata chiusa la scuola elementare, mentre quella materna è rimasta in gestione alle suore Stimmatine. Sono stati quindi stipulati dall'ente due contratti di comodato: uno con le predette suore per l'uso di una parte dell'immobile, da adibire a scuola materna, ed uno con il comune di Montecarlo per l'utilizzo dell'altra parte dell'immobile

da destinare allo svolgimento di attività scolastiche, culturali ed assistenziali.

Nel 1993 le suore hanno lasciato definitivamente i locali e si sono trasferite fuori del comune di Montecarlo; attualmente in alcuni locali ha sede la Pro Loco e la pubblica assistenza.

Gli organi statutari dell'ente, in data 18 agosto 1993, preso atto che ormai l'ente aveva esaurito i suoi scopi statutari, ne decidevano lo scioglimento.

L'articolo 52 del regio decreto n. 2392 del 1929, che disciplina gli istituti di educazione femminile, prevede, in simili casi, che il patrimonio dell'istituzione debba essere posto in liquidazione e che il ricavato, soddisfatte le passività ed i pesi che vi gravano, sia destinato, nel modo che meno si discosti dalla volontà dei fondatori, all'istituzione di borse di studio o altre provvidenze in favore di istituti pubblici di educazione femminile.

Considerato tuttavia che gli scopi originari dell'istituto risultano superati (perché oggi la scuola dell'obbligo, con gli interventi dello Stato e delle regioni in favore del diritto allo studio, è fruibile da tutti), che nel comune di Montecarlo non esistono altri istituti di educazione femminile e che l'ente « Fondazione Pellegrini-Carmignani » era sorto con lo scopo ben preciso di espletare servizi esclusivamente in favore della popolazione del comune di Montecarlo, finalità che traspaiono in modo evidente da tutti i contratti sopra richiamati, dal provvedimento del granduca di Toscana, dal regio decreto 18 dicembre 1875, che dichiara espressamente di voler rispettare la volontà ed i propositi della fondatrice, dallo statuto organico della scuola riscritto dagli organi previsti dallo stesso regio decreto, riteniamo giusto ed opportuno che, come previsto dalla proposta di legge in esame, l'immobile con tutti i beni e le suppellettili di proprietà della scuola vadano in proprietà del comune di Montecarlo. Il consiglio comunale di Montecarlo, con deliberazione n. 12 del 3 marzo 1995, trasmessa al Ministero della pubblica istruzione, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare il trasferimento del patrimonio mobiliare ed immo-

biare di proprietà del conservatorio Pellegrini-Carmignani e con lo stesso atto si è impegnato a destinare il patrimonio esclusivamente a scopi di natura scolastica, culturale ed assistenziale.

L'approvazione della proposta di legge in esame è quindi necessaria per chiudere definitivamente la questione relativa ai beni del conservatorio, per devolverne la proprietà e per dare al comune di Montecarlo la possibilità di disporre di una struttura da utilizzare per servizi utili alla collettività.

LUCIANO CORRADINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho ascoltato la ricostruzione storicamente documentata ed affascinante di una vicenda che ha interessato le Assemblee e le Commissioni della Camera e del Senato. L'estinzione della fondazione non comporterà alcun onere per lo Stato; tale garanzia è stata ottenuta anche attraverso alcuni contatti con i rappresentanti del comune e con i responsabili della fondazione, dai quali abbiamo avuto assicurazione che il comune riceverà un rilevante patrimonio del valore di qualche miliardo, senza affrontare nessuna passività, dato che non ne esistono.

La questione pertanto si concluderà positivamente e un ringraziamento va rivolto a tutti coloro che si sono interessati della benemerita istituzione.

Per quanto riguarda le garanzie la relatrice, che conosce bene la situazione, ha avuto assicurazione che i beni in questione saranno effettivamente fruiti dalla popolazione, nel rispetto dello spirito con cui furono posti a disposizione delle fanciulle del secolo scorso.

GIOVANNI MEO ZILIO. Mi congratulo anch'io con la relatrice, che ci ha dato un'alta lezione di storia documentata, oltre che affascinante, come ha detto il sottosegretario. Desta qualche perplessità il fatto che non sia molto chiaro se si tratti di una fondazione o di un conservatorio.

MARIA GLORIA BRACCI MARINAI, *Relatore*. È un conservatorio, natural-

mente non nel senso ottocentesco del termine.

GIOVANNI MEO ZILIO. Mi associo al parere positivo espresso dal sottosegretario, trattandosi di un bene che viene acquisito senza alcun onere per lo Stato e destinato ad incrementare le disponibilità del comune in funzione degli interessi della popolazione locale.

MARIA GLORIA BRACCI MARINAI, Relatore. Vorrei aggiungere una breve considerazione. Nella mia relazione non ho affrontato gli aspetti relativi alle passività, che sono stati oggetto di esame durante l'iter parlamentare al Senato. Mi sembrava una questione poco rilevante, visto che già il regio decreto n. 2392 del 1929, di riordinamento delle istituzioni pubbliche di educazione femminile (non delle fondazioni), stabilisce, all'articolo 52, che quando un istituto pubblico di educazione femminile si estingue perché non è più in grado di soddisfare il proprio fine statutario, il suo patrimonio è posto in liquidazione ed i beni risultanti, soddisfatte le passività ed i pesi inerenti allo stesso, vengono devoluti allo Stato. Mi sembrava pertanto evidente che al comune sarebbero

andati i beni residui, una volta soddisfatte le eventuali passività, ovviamente a carico del patrimonio della stessa fondazione. Il problema, quindi, è già risolto dalla normativa vigente e comunque non ho riscontrato passività e pesi sul patrimonio della fondazione.

PRESIDENTE. Propongo (e non mi pare di rilevare obiezioni al riguardo) che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per martedì 3 ottobre alle 20.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 29 settembre 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO